

PATRIMONIO E TRUST

La responsabilità del notaio per ritardata annotazione del fondo patrimoniale

di **Luigi Ferrajoli**

Il **ritardo nella annotazione** della costituzione del fondo patrimoniale può essere causa di **risarcimento del danno** in capo al notaio rogante e ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo di annotazione, ognuno per la rispettiva competenza.

E' quanto emerge dalla **sentenza n. 21725 del 23/09/2013** della Sezione III della Corte di Cassazione.

La **costituzione del fondo** patrimoniale, quale atto modificativo delle convenzioni matrimoniali, deve essere **annotata** a margine dell'**atto di matrimonio** ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Tale **annotazione** deve essere richiesta a cura del notaio rogante, nel termine di 30 giorni dalla data dell'**atto pubblico** di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'**art. 34-bis disp. att. Cod.Civ.**

Nel caso posto all'attenzione della Suprema Corte i ricorrenti, due coniugi, avevano costituito un **fondo patrimoniale**, nel quale erano confluiti tutti i loro beni immobili, al fine di provvedere ai bisogni familiari.

Successivamente a tale costituzione, i ricorrenti si erano trovati esposti ad azioni di **terzi**, che avevano iscritto **ipoteca giudiziale** sui beni facenti parte del fondo stesso prima della sua annotazione nel registro dello Stato Civile, avvenuta in ritardo rispetto ai termini prescritti, per fatto del **notaio** rogante e dell'Ufficiale dello Stato Civile.

I **coniugi convenivano**, quindi, in giudizio il **notaio** rogante nonché l'**Ufficiale dello Stato Civile** ed il **Comune**, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.

La **domanda** dei ricorrenti era **accolta in primo grado**. Il Tribunale adito evidenziava che: il notaio aveva provveduto a richiedere l'annotazione oltre il termine di cui all'art. 34-bis disp. att. Cod.Civ., sicché era ravvisabile una sua **colpa professionale**; la responsabilità dell'Ufficiale dello Stato civile si radicava nella circostanza di aver ritardato lo svolgimento delle proprie funzioni, così causando un danno consistente nell'impossibilità di **opporre** la costituzione del

fondo patrimoniale; la responsabilità del Comune convenuto derivava dall'applicazione dell'art. 2049 Cod.Civ.; il danno sussisteva, nonostante l'astratta **revocabilità** dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stante l'eventualità di una tale azione e l'impossibilità per gli attori di **gestire** il loro patrimonio anche nelle more di una eventuale causa di **revocatoria ordinaria**.

La **sentenza** veniva **impugnata** dagli stessi coniugi che lamentavano la liquidazione del danno, nonché, in via incidentale dai convenuti. La **Corte di Appello**, rigettava ogni domanda proposta dai predetti coniugi, totalmente riformando la sentenza impugnata.

La vicenda giungeva, quindi, dinanzi alla Suprema **Corte**.

Secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva accertato che il **notaio** rogante aveva chiesto l'annotazione senza rispettare il termine di trenta giorni previsto **dall'art. 34 disp. att. Cod.Civ.**, in tal modo sostanzialmente incorrendo nella **responsabilità ex art. 1218 Cod.Civ.** che si configura anche in caso di tardività dell'adempimento, precisandosi che nel caso di specie non risultava provato che il ritardo fosse stato determinato da causa non imputabile al notaio.

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, che in un primo momento aveva negato l'annotazione, ritenendo tali atti annotabili solo su ordine dell'Autorità Giudiziaria, procedendovi a seguito dei chiarimenti forniti dal notaio, era **responsabile** ai sensi dell'**art. 2043 Cod.Civ.** per erroneità della condotta.

Il **Comune**, a sua volta, *“risponde del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un **nesso di occasionalità** necessaria e quest'ultimo sussiste tutte le volte che il pubblico dipendente non abbia agito come semplice privato per fini esclusivamente personali e del tutto estranei all'**Amministrazione**, ma abbia tenuto una condotta anche solo indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell'agente (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29727)”*. La **responsabilità** è desumibile non solo dai principi di cui all'**art. 28 della Costituzione** ma anche ai sensi dell'**art. 2049 del Cod.Civ.**

La Cassazione censura la pronuncia della **Corte di merito** che, pur avendo riconosciuto la **condotta dei convenuti** posta in essere, sostanzialmente, **in violazione** degli artt. 1218 (del notaio), 2043 (dell'Ufficiale dello Stato Civile) e 2049 Cod.Civ. (del Comune), con motivazione insufficiente e contraddittoria, oltre che giuridicamente errata e fondata, peraltro, su mere ipotesi e congetture, ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la **ritardata annotazione** dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in parola e i lamentati danni e ne ha escluso il **risarcimento**.

La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso **cassando** la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione.

Il **professionista**, pertanto, è tenuto al **rispetto dei termini** prescritti ai fini dell'annotazione

della costituzione del fondo patrimoniale onde **evitare** di incorrere nella responsabilità per inadempimento con conseguente obbligo di **risarcire il danno** eventualmente causato.